

Competenze in ordine alla trattazione dei procedimenti relativi al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato.

(Risposta a quesito del 9 giugno 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 giugno 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota prot. n. 3828/09 in data 10 novembre 2009 con cui il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di ..., con riferimento alla normativa che ha attribuito alla competenza del giudice di pace la trattazione dei procedimenti relativi al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009 n. 94, chiede di conoscere se la trattazione di tali procedimenti debba essere affidata ai giudici addetti al settore penale ovvero soltanto o preferibilmente ai giudici addetti alla sezione specializzata in materia di immigrazione (i cui componenti hanno l'obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi, reperibilità richiesta anche per il reato in questione da trattarsi a “presentazione immediata”);

- vista la circolare consiliare prot. P-25967/2008 del 28 ottobre 2008 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace per il triennio 2009-2011;

- considerato, pertanto, che l'assegnazione degli affari ai singoli giudici deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti nella tabella di organizzazione dell'ufficio predisposta seguendo la procedura prevista nella sopraindicata circolare;

delibera

di rispondere che l'assegnazione degli affari ai singoli giudici deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti nella tabella di organizzazione dell'ufficio predisposta seguendo la procedura prevista nella circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli uffici del giudice di pace.”